



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

---

**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

**RIESAME PARZIALE**

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**  
**DEC n. 323 del 01/09/2022**

**ITAL GREEN ENERGY SRL – CASA OLEARIA SPA**

**ID 629/14112**

<b>Commissione AIA – IPPC</b>	<b>Dott. Mauro Rotatori (Referente)</b>
	<b>Dott. Antonio Fardelli</b>
	<b>Ing. Giovanni Anselmo</b>
	<b>Prof. Paolo Bevilacqua</b>
<b>Regione Puglia</b>	<b>Dott.ssa Antonietta Riccio</b>
<b>Città Metropolitana di Bari</b>	<b>Non designato</b>
<b>Comune di Monopoli</b>	<b>Arch. Donato La Macchia</b>



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

---

**SOMMARIO**

<b>1</b>	<b>DEFINIZIONI</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>6</b>
2.1	Atti presupposti	6
2.2	Atti autorizzativi e normativi	7
2.3	Attività istruttorie	9
<b>3</b>	<b>IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE</b>	<b>11</b>
4.1	Modifica delle prescrizioni nn. 42 e 189	11
4.2	Modifica delle prescrizioni nn. 43 e 190	13
4.3	Modifica della prescrizione n. 162	14
<b>5</b>	<b>DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI DETERMINATI DALLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA RICHIESTA</b>	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>CONSIDERAZIONI</b>	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO</b>	<b>18</b>
<b>8</b>	<b>CONCLUSIONI</b>	<b>18</b>
<b>9</b>	<b>PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO</b>	<b>23</b>



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

## **1 DEFINIZIONI**

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA) – Divisione II Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale.
<b>Autorità di controllo</b>	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Puglia.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione istruttorie di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
<b>Gestore</b>	Ital Green Energy s.r.l. e Casa Olearia spa – installazione IPPC sita nel Comune di Monopoli (BA), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014).



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014).
<b>Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto</b>	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)</b>	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)</b>	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

<b>Conclusioni sulle BAT</b>	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
<b>Uffici presso i quali sono depositati i documenti</b>	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'installazione sono depositati presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA) – Divisione II Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale e sono pubblicati sul sito <a href="https://va.mite.gov.it">https://va.mite.gov.it</a> , al fine della
<b>Valori Limite di Emissione (VLE)</b>	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

## **2 INTRODUZIONE**

### **2.1 Atti presupposti**

Visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC
Vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale
Visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007</i>
considerato	il Decreto direttoriale n. MITE_CRESS REGISTRO DECRETI.R. n. 123 del 28/06/2022 di Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione per le modalità di organizzazione, di pianificazione e conduzione delle attività connesse alle domande di AIA di competenza statale ed il supporto tecnico-scientifico alla Commissione istruttoria AIA-IPPC previste dal decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152
Visto	l'Ordine di Servizio ISPRA N.165 del 20/05/2013 con oggetto "Pareri tecnici ISPRA"
Vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. m_ante.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000265.21-02-2023, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale degli impianti della Società Ital Green Energy s.r.l. e Casa Olearia spa, sito nel Comune di Monopoli (BA), al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dott. Mauro Rotatori (Referente)</li><li>- Dott. Antonio Fardelli;</li><li>- Ing. Giovanni Anselmo;</li><li>- Prof. Paolo Bevilacqua.</li></ul>
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none"><li>— Dott.ssa Antonietta Riccio – Regione Puglia,</li><li>— Non designato – Città Metropolitana di Bari,</li><li>— Arch. Donato La Macchia – Comune di Monopoli;</li></ul>
preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti tecnologi e collaboratori dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none"><li>— Ing. Federica Bonaiuti</li><li>— Ing. Roberto Borghesi – coordinatore, responsabile della Sezione Analisi integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali</li></ul>



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

**2.2 Atti autorizzativi e normativi**

Visto	il DLgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.,
Visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</li><li>— non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</li><li>— è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente</li><li>— l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li><li>— devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</li></ul> <p>deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato</p>
Visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “ <i>i</i>
	<i>limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.</i> ”
Visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “ <i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito</i>
Visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “ <i>Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo</i>



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</p> <p>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</p> <p>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “l'autorità competente può fissare valori limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</p> <p>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</p> <p>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”;</p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel</p>
	<p><i>fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. “;</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>septies</i> del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>octies</i> del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.</p>





**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

**2.3 Attività istruttorie**

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto 323 del 01/09/2022 alla Società Ital Green Energy s.r.l. e Casa Olearia spa per l'esercizio degli impianti siti nel Comune di Monopoli (BA).
esaminata	La nota acquisita al prot. m_amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0020082.13-02-2023, con la quale il Gestore ha trasmesso richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA per modifica dei limiti riportati nelle tabelle citate nelle prescrizioni 42, 43, 189 e 190.
vista	La nota di avvio del procedimento istruttorio prot. m_amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0023596.17-02-2023, con la quale il MASE ha avviato il procedimento di riesame dell'AIA sopra citata.
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente relazione istruttorio, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari
vista	La Relazione Istruttorio di ISPRA prot.11966 del 07/03/2023 acquisita dalla commissione CIPPC/367 del 07/03/2023
esaminata	L'autorizzazione rilasciata all'Acquedotto Pugliese (AQP) n. 245 del 24/10/2019.
vista	La nota del MASE DG VA Div II - prot 60810 del 17/04/2023 ad AQP, Regione Puglia e Commissione IPPC.
vista	La nota del MASE DG VA Div II - prot 88233 del 31/05/2023 ad AQP, Regione Puglia Sez Autorizzazioni, Regione Puglia Sez Risorse idriche e Commissione IPPC.
vista	La nota del MASE DG VA Div II - prot 102274 del 22/06/2023 ad Italgreen per comunicare che AQP sarà chiamato a partecipare alla CdS per la conclusion del procedimento.
vista	La nota del MASE DG VA Div II - prot 110504 del 06/07/2023 ad AQP, Regione Puglia Sez Autorizzazioni, Regione Puglia Sez Risorse idriche .Richiesta Richiesta rapporti di prova agli scarichi IGE e COI e in uscita dal depuratore.
vista	La nota del MASE DG VA Div II - prot 127727 del 03/08/2023 ad AQP, Regione Puglia Sez Autorizzazioni, Regione Puglia Sez Risorse idriche . Sollecito a fornire rapporti di prova agli scarichi IGE e COI e in uscita dal depuratore
vista	La email inviata dalla segreteria della commissione in data 30/10/2023 prot. CIPPC/1578 del 31/10/2023 per la condivisione del PIC.
vista	La email inviata dalla segreteria della commissione in data 14/11/2023 prot. CIPPC/1704 del 21/11/2023 per la condivisione del PIC dopo le osservazione della Dott.ssa Antonietta Riccio - Regione Puglia.
Visto	Il verbale della Conferenza dei servizi sincrona del 23 gennaio 2024 avente prot MASE 15115 del 26/01/2024 e acquisita dalla commissione con prot. CIPPC 155 del 29/01/2024



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

**3 IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE**

<b>Ragione sociale</b>	Ital Green Energy s.r.l. – Stabilimento di Monopoli (BA) Casa Olearia Italiana S.p.A. – Stabilimento di Monopoli (BA)
<b>Indirizzo sede operativa</b>	Via Baione 200, 70043 Monopoli (BA)
<b>Sede Legale</b>	Via Orti 1/A, 37050 San Pietro di Morubio (VR)
<b>Rappresentante Legale</b>	Antonio Pecchia Recapito telefonico 0809302011 e-mail: antonio.pecchia@gruppomarseglia.com pec: italgreenenergy@legalmail.it
<b>Tipo installazione</b>	Centrale termoelettrica
<b>Codice e attività IPPC</b>	1. Codice IPPC 1.1 – Impianto di combustione Codice NACE 35.11 Produzione di energia elettrica Codice NOSE-P 101.05 Combustione nei motori fissi 2. Codice IPPC 5.2 a) Impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti (rifiuti non pericolosi con una capacita' superiore a 3 t/ora) Codice NACE 35.11 Produzione di energia elettrica Codice NOSE-P 109.01 Incenerimento di rifiuti 3. Codice IPPC 6.4 b2) – Fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da materie prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno (o 600 t/giorno se in funzione per meno di 90 giorni consecutivi all'anno) Codice NACE 15 Fabbricazione dei prodotti alimentari Codice NOSE-P 105.03 Lavorazione di prodotti alimentari
<b>Gestore Impianto</b>	Antonio Pecchia Recapito telefonico 0809302011 e-mail: antonio.pecchia@gruppomarseglia.com pec: italgreenenergy@legalmail.it
<b>Referente IPPC</b>	Antonio Pecchia Recapito telefonico 0809302011 e-mail: antonio.pecchia@gruppomarseglia.com pec: italgreenenergy@legalmail.it
<b>Impianto a rischio di incidente rilevante</b>	No
<b>Numero di addetti</b>	13 (Ital Green) 34 (Casa Olearia)
<b>Sistema di gestione ambientale</b>	Sì (ISO14001)
<b>Certificato di prevenzione incendi</b>	Sì – richiesta di rinnovo presentata in data 16/05/2017 per le attività nn.



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

	48.C, 49.C e 12.C
<b>Periodicità dell'attività</b>	Continua

#### **4 DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE**

Con nota acquisita dal MATTM con prot. m\_amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0020082.13-02-2023, il Gestore ha trasmesso richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA per:

1. modifica dei limiti riportati nelle tabelle citate nelle prescrizioni 42, 43, 189 e 190,
2. modifica della prescrizione n.162 riguardante l'attività n.9 COI – Impianto di depurazione che indica:

*“162 L'Attività n. 9 – Impianto di depurazione è autorizzata per una capacità produttiva massima di 40 m<sup>3</sup> /h a ciclo continuato sulle 24 ore per tutto l'anno con un massimo previsto di 330 giorni.”,*

eliminando la frase “con un massimo previsto di 330 giorni” in quanto l'impianto di depurazione, così come autorizzato, lavora a ciclo continuato ed è a servizio di tutte delle società operanti nell'opificio industriale, con un funzionamento alla massima capacità produttiva per 365 giorni l'anno.

Il Gestore ritiene che le modifiche richieste siano da ritenersi non sostanziali in quanto non comportano nessuna variazione di capacità produttiva o impiantistica rispetto a quanto autorizzato e non sono individuabili impatti ambientali peggiorativi rispetto a quanto autorizzato, né sono previste modifiche impiantistiche.

Si riportano, per completezza, le prescrizioni nn. 42, 43, 189 e 190 sopra citate:

*“42 I reflui industriali trattati inviati alla rete fognaria AQP tramite lo scarico SF1 - IGE devono essere conformi ai limiti riportati in tabella 3 (Scarico in rete fognante) Allegato 5 del DLgs 152/06 e s.m.i., come riportato nella seguente tabella.*

*43 Le acque di dilavamento di prima e seconda pioggia, inviate a recupero tramite gli scarichi da SF3-IGE a SF5-IGE ad Ecoacque, devono essere conformi ai limiti riportati in tabella 3 (Scarico in acque superficiali) Allegato 5 del DLgs 152/06 e s.m.i., come riportato nella seguente tabella.*

*189 I reflui industriali trattati inviati alla rete fognaria AQP tramite lo scarico SF1-COI devono essere conformi ai limiti riportati in tabella 3 (Scarico in rete fognante) Allegato 5 del DLgs 152/06 e s.m.i. come riportato nella seguente tabella.*

*190 Le acque meteoriche di dilavamento, inviate a recupero tramite gli scarichi da SF4-COI a SF13-COI ad Ecoacque, devono essere conformi ai limiti riportati in tabella 3 (Scarico in acque superficiali) Allegato 5 del DLgs 152/06 e s.m.i., come riportato nella seguente tabella.”*

Vengono di seguito descritte le modifiche proposte.

##### **4.1 Modifica delle prescrizioni nn. 42 e 189**

Relativamente alle acque reflue industriali il Gestore ha precisato che sia IGE che COI sono autorizzate allo scarico in fogna anche con le autorizzazioni rilasciate dal Gestore del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (A.Q.P. S.p.A) n.1112R/2021 per IGE e n.1380R/2020 per COI.



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

Per tale motivo, nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA, il Gestore aveva evidenziato la necessità di includere esplicitamente nel capitolo 12 dell'AIA anche le suddette autorizzazioni rilasciate da AQP S.p.A. Tale necessità, oltre ad essere prevista dall'art. 29- quater, comma 11, del D.Lgs. n.152/2006, è anche espressamente contemplata nell'autorizzazione allo scarico n. 1112R/2021 rilasciata da AQP S.p.A. in favore di IGE (si veda in particolare la condizione n.15).

In risposta a tale richiesta, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza Energetica (MASE), con nota n. 0158382 del 16/12/2022, ha invitato le società a presentare apposita istanza di modifica dell'AIA ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs. n.152/2006.

In merito a tali autorizzazioni il Gestore evidenzia che esse, al momento, contengono una prescrizione ritenuta non condivisibile e tecnicamente errata dal Gestore stesso. Si tratta del divieto di scarico, anche in tracce, delle sostanze elencate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06, con specifico riferimento alle sostanze non scaricabili sul suolo (composti organo alogenati, composti organo fosforici, composti organo stannici, mercurio e suoi composti, cadmio e suoi composti, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera, cianuri).

Nell'autorizzazione in favore di COI, inizialmente il divieto era ancora più gravoso in ragione del generico richiamo al punto 2.1 dell'allegato n. 5 alla parte III del D.Lgs 152/06, che include anche lo scarico diretto nelle acque sotterranee. In seguito, considerato che il divieto derivava da una prescrizione contenuta nell'autorizzazione allo scarico concessa dalla Regione Puglia al depuratore comunale di Monopoli, nel quale confluiscono i liquami fognari cittadini e con essi quelli delle scriventi società, con nota AOO\_075/PROT/24/06/2020/0006190 la Regione Puglia ha specificato che il divieto deve intendersi riferito alle sole sostanze non scaricabili sul suolo (nota AOO\_075/PROT/24/06/2020/0006190).

Il Gestore ha quindi provveduto ad impugnare dette prescrizioni dinanzi al TAR Puglia sede di Bari (R.G. 591/2020 e 454/2021). Con sentenza del 10 Ottobre u.s. il ricorso di COI è stato respinto sulla scorta di condizioni ritenute non condivisibili, pertanto la Società sta predisponendo appello al Consiglio di Stato. Pertanto, in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato, le società hanno segnalato, senza acquiescenza e con salvezza degli esiti dell'appello in corso di proposizione, di perseguire con il massimo scrupolo il rispetto di tali limiti, nonostante le incognite di carattere tecnico e tecnologico connesse alla qualità delle acque che AQP somministrerà alle scriventi (ad esempio, in relazione alla presenza di mercurio e cadmio che potenzialmente sono contenute nella stessa acqua fornita da AQP). Ne consegue che i due scarichi dovranno rispettare i limiti previsti dalle due autorizzazioni concesse da AQP S.p.A. in essere e cioè:

*“a. il rispetto della tab. 3 all.5 parte III del D. Lgs 152/06 per lo scarico in rete fognaria, relativamente ai parametri SST, COD, BOD, Tensioattivi totali, Azoto, Fosforo, Grassi ed olii animali/vegetali;*

*b. il rispetto della tab. 3 all.5 parte III del D. Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali per tutte le sostanze potenzialmente presenti nel ciclo produttivo e che l'impianto depurativo cittadino, essendo di tipo biologico, non può trattare;*

*c. divieto di scarico delle sostanze elencate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5, con specifico riferimento alle sostanze non scaricabili sul suolo (composti organo alogenati, composti organo fosforici, composti organo stannici, mercurio e suoi composti, cadmio e suoi composti, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera, cianuri), in ottemperanza a quanto prescritto nella D.D. 245 del 24/10/2019 della Regione Puglia di autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto depurativo di Monopoli, e a come chiarito dalla stessa Regione Puglia con nota AOO\_075/PROT/24/06/2020/0006190”.*

Il Gestore chiede quindi di sostituire le prescrizioni nn. 42 e 189 con la seguente:



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

*“I reflui industriali trattati inviati alla rete fognaria AQP tramite lo scarico SF1 - IGE devono essere conformi ai limiti indicati nell’autorizzazione rilasciata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (A.Q.P. S.p.A) n.1112R/2021, come di seguito illustrato e riportato nella tabella seguente.*

- a. il rispetto della tab. 3 all.5 parte III del D. Lgs 152/06 per lo scarico in rete fognaria, relativamente ai parametri SST, COD, BOD, Tensioattivi totali, Azoto, Fosforo, Grassi ed olii animali/vegetali;*
- b. il rispetto della tab. 3 all.5 parte III del D. Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali per tutte le sostanze potenzialmente presenti nel ciclo produttivo e che l’impianto depurativo cittadino, essendo di tipo biologico, non può trattare;*
- c. divieto di scarico delle sostanze elencate al paragrafo 2.1 dell’allegato 5, con specifico riferimento alle sostanze non scaricabili sul suolo (composti organo alogenati, composti organo fosforici, composti organo stannici, mercurio e suoi composti, cadmio e suoi composti, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera, cianuri), in ottemperanza a quanto prescritto nella D.D. 245 del 24/10/2019 della Regione Puglia di autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate effluenti dall’impianto depurativo di Monopoli, e a come chiarito dalla stessa Regione Puglia con nota AOO\_075/PROT/24/06/2020/0006190.”*

#### **4.2 Modifica delle prescrizioni nn. 43 e 190**

Relativamente alle acque meteoriche, le aree di pertinenza di IGE e COI sono suddivise in diverse porzioni/bacini scolanti (n.3 per IGE e n.10 per COI), ognuna dotata di una autonoma rete di raccolta/convogliamento e impianto di trattamento delle acque meteoriche. Successivamente al trattamento le acque vengono tutte inviate a n. 2 serbatoi da 1.500 m<sup>3</sup> del “Consorzio Ecoacque srl”, al fine di essere riutilizzate (prevalentemente negli impianti produttivi di COI).

Solo in caso di impossibilità a effettuare il riutilizzo, le società sono dotate di pozzi disperdenti per lo scarico delle acque depurate nei primi strati del sottosuolo. Ad oggi l’impossibilità di effettuare il riutilizzo delle acque non si è mai manifestata, e pertanto gli scarichi in esame non sono mai stati utilizzati.

Gli scarichi di acque meteoriche nei primi strati del sottosuolo di IGE sono indicati con le sigle da SF3 – IGE a SF5 – IGE. Mentre gli scarichi di COI sono indicati con le sigle da SF4 – COI a SF13 – COI.

Le prescrizioni n. 43 e n. 190, sopra riportate, prescrivono che le acque di dilavamento, inviate a recupero ad Ecoacque debbano essere conformi ai limiti riportati in tabella 3 (Scarico in acque superficiali) Allegato 5 del DLgs 152/06 e s.m.i. Tuttavia, il Gestore evidenzia come i limiti di alcuni parametri riportati nelle Tabelle contenute nelle sopra citate prescrizioni, siano differenti da quelli previsti nella citata tabella 3 dell’allegato 5 al TUA, come di seguito illustrato:

n.	Parametro	Limite nella tabella alla prescrizione n. 43 e 190	Limite in tab. 3, all. 5, parte III <sup>a</sup> , D.Lgs 152/03 (scarico in acque superficiali)
6	Solidi sospesi totali (mg/L)	40	80
8	COD (mg/L)	100	160
32	Fosforo totale (come P)	5	10



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

A tal proposito, il Gestore ha evidenziato che il Regolamento Regionale 18 Aprile 2012, n. 8, che disciplina il riutilizzo delle acque reflue trattate, all'art. 10 prescrive il rispetto della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06. Stessa prescrizione si ritrova nell'art. 4 del DM 16 Giugno 2003 n.185, anch'esso relativo al riutilizzo delle acque reflue.

Inoltre, il Gestore ha rilevato che, essendo l'acqua piovana destinata a recupero, l'applicazione di limiti più restrittivi non comporta alcun beneficio ambientale. Di contro, le modifiche impiantistiche necessarie per assicurare il rispetto dei nuovi limiti comporterebbero costi considerevoli in quanto sarebbe necessario implementare ben n. 13 impianti di trattamento delle acque meteoriche.

Per tale ragione il Gestore chiede che per le acque destinate al recupero tramite il consorzio Ecoacque sia prescritto il rispetto della tabella 3, allegato 5, parte terza del D.lgs 152/06, così come prevedeva l'AIA previgente (DM 331/2016).

Qualora si rendesse necessario attivare gli scarichi nei primi strati del sottosuolo (ad oggi mai accaduto) il Gestore dichiara che saranno invece rispettati i nuovi limiti più restrittivi prescritti con l'AIA vigente (DM 323/2022).

L'attivazione di tali scarichi potrebbe essere necessaria solo in presenza di eventi piovosi eccezionali, tali da riempire tutte le vasche a servizio dei n. 13 impianti di trattamento delle acque piovane e i due serbatoi da 1.500 m<sup>3</sup> del "Consorzio Ecoacque srl. In tal caso, le successive acque piovane destinate allo scarico dopo trattamento, proverrebbero dallo scorrimento su superfici in precedenza già dilavate da notevoli quantità di acqua piovana e quindi prive di contaminanti in quantità significative. Con acque a basso carico inquinante, gli esistenti impianti sono sicuramente idonei ad assicurare il rispetto dei nuovi limiti di emissione più restrittivi previsti nel riesame AIA, rispetto a quelli della sopraccitata tabella 3.

Con riferimento alla prescrizione nn. 43 e 190 il Gestore chiede quindi un aggiornamento della tabella ivi indicata, come di seguito riportato:

✓ aggiornamento dei limiti della colonna "Scarico SF1 – IGE – Scarico in pubblica fognatura" in relazione alle modifiche richiesta per la prescrizione n.42;

✓ per i parametri Solidi Sospesi, COD e Fosforo totale, relativi alla colonna "Scarichi SF3-IGE SF4-IGE SF5-IGE", aggiornamento dei limiti considerando quelli previsti dalla Tab.3 (scarico in acque superficiali) dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006, così come previsto dalla prescrizione n. 43 stessa, per le acque inviate a recupero;

✓ per i medesimi parametri citati sopra Solidi Sospesi, COD e Fosforo totale, relativi ai limiti dello scarico delle acque piovane (SF3-IGE SF4-IGE SF5-IGE), aggiunta di una nota in cui si indica che, nel caso in cui vengano attivati gli scarichi nei primi strati del sottosuolo mediante pozzi disperdenti, si rispetteranno i limiti più restrittivi pari a:

40 mg/L per Solidi sospesi totali,

100 mg/L per COD,

5 mg/L per Fosforo totale (come P).

#### **4.3 Modifica della prescrizione n. 162**

Il Gestore chiede di modificare la prescrizione eliminando la frase "*con un massimo previsto di 330 giorni*", come di seguito precisato:

*"162 L'Attività n. 9 – Impianto di depurazione è autorizzata per una capacità produttiva massima di 40 m<sup>3</sup> /h a ciclo continuato sulle 24 ore per tutto l'anno."*



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

---

Come già detto in premessa, infatti, il Gestore ha evidenziato che l'impianto di depurazione (Attività n.9 di COI), così come autorizzato, lavora a ciclo continuato ed è a servizio di tutte delle società operanti nell'opificio industriale. Pertanto, si prevede il suo funzionamento alla massima capacità produttiva per 365 giorni l'anno.

## **5 DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI DETERMINATI DALLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA RICHIESTA**

Alla luce di quanto descritto al precedente paragrafo 4, considerato che gli interventi proposti non comportano alcuna modifica dei processi produttivi o delle emissioni in atmosfera, sulla base di quanto indicato nell'Allegato 5 del DM 274/2015 recante i *“Criteri speditivi per individuare alcune modifiche sostanziali AIA”*, il Gestore ritiene che le modifiche in progetto possano essere classificate come “modifiche non sostanziali”.

Le modifiche proposte, a parere del gestore, prevedono l'applicazione di limiti addirittura più restrittivi di quelli previsti in AIA n.323/2022. Tra l'altro, le società segnala di rispettare tali limiti più restrittivi, in quanto presenti nelle autorizzazioni rilasciate da AQP che, con la modifica proposta, sarebbero incluse nella vigente AIA. Il Gestore non evidenzia quindi impatti negativi di nessun tipo, tantomeno impatti significativi.

Anche in relazione alla modifica richiesta dei limiti per le acque meteoriche trattate inviate a recupero per usi industriali interni (limitatamente ai parametri Solidi Sospesi, COD, Fosforo Totale), il Gestore evidenzia che non sono previsti impatti negativi e significativi di nessun tipo, in quanto tali acque non vengono scaricate nell'ambiente esterno ma riutilizzate nel sito.

Allo stesso modo, anche la modifica della prescrizione n.162 relativa all'attività n.9 COI – Impianto di depurazione non comporta nessuna variazione di capacità produttiva o impiantista rispetto a quanto autorizzato, ma una mera precisazione formale.

## **6 CONSIDERAZIONI**

Si fa riferimento alle autorizzazioni agli scarichi idrici rilasciate al gestore da Acquedotto Pugliese (AQP) con provvedimenti n.1112R/2021 (SF1-IGE) e n.1380R/2020 (SF1-COI) riguardanti il *“divieto di scarico delle sostanze elencate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5, con specifico riferimento alle sostanze non scaricabili sul suolo (composti organo alogenati, composti organo fosforici, composti organo stannici, mercurio e suoi composti, cadmio e suoi composti, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera, cianuri), in ottemperanza a quanto prescritto nella D.D. 245 del 24/10/2019 della Regione Puglia di autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto depurativo di Monopoli, e a come chiarito dalla stessa Regione Puglia con nota AOO\_075/PROT/24/06/2020/0006190.”* Al riguardo, si fa presente che il Ministero ha richiesto alla Regione e all'Acquedotto Pugliese (AQP) le motivazioni alla base della prescrizione in quanto trattasi di riferimenti normativi per scarichi idrici al suolo e aventi parametri non pertinenti con il ciclo produttivo dell'Italgreen e Casa Olearia Italiana.

Di seguito si riporta cronologicamente la corrispondenza intercorsa tra il MASE Regione Puglia e AQP a partire dall'istanza del gestore.

- Con nota del 10 febbraio 2023, acquisita dalla Direzione il 13 febbraio 2023, al protocollo n. MiTE/20082, le Società Ital Green Energy S.r.l. e Casa Olearia Italiana S.p.A, hanno presentato, ai sensi dell'art.29-nonies, comma 1, del D.lgs. 152/06, istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DM n. 323 del 1 settembre 2022, chiedendo la “modifica dei limiti riportati nelle prescrizioni 42, 43, 189 e 190” [...] e la modifica della



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

prescrizione n.162 riguardante l'attività n.9 COI – impianto di depurazione, Per tali scarichi, infatti, autorizzati anche da Acquedotto Pugliese S.p.A. con provvedimenti n.1112R/2021 (SF1-IGE) e n.1380R/2020 (SF1-COI), le Società hanno richiesto di includere esplicitamente i suddetti provvedimenti di AQP (riportanti prescrizioni ai due scarichi diverse dalle prescrizioni AIA) tra le autorizzazioni sostituite dall'AIA.

- Con nota protocollo n. MiTE/23596 del 17 febbraio 2023, la Direzione ha disposto **l'avvio del procedimento** di riesame dell'AIA (ID 629/14112).

Successivamente, la Direzione VA del MASE Div IV ha ritenuto necessario avviare un **confronto preliminare** con la Regione e Acquedotto Pugliese SpA (AQP), gestore del servizio idrico integrato per la Regione Puglia, al fine di aggiornare AQP in merito alle attività istruttorie avviate e di informarlo sul suo futuro coinvolgimento nella partecipazione alla Conferenza di Servizi per la conclusione del procedimento. Pertanto:

- Con nota protocollo n. MASE/60810 del 17.04.2023, la Direzione ha convocato una **prima riunione per il giorno 21 aprile 2023**, in modalità di VDC con Commissione AIA – IPPC (referente del Gruppo istruttore), Acquedotto Pugliese S.p.A.; Regione Puglia - Sezione autorizzazioni ambientali. Con la medesima nota veniva trasmessa la documentazione presentata dal Gestore ad AQP. Durante la riunione, è **emersa la necessità** di coinvolgere nei lavori anche la **Sezione risorse idriche della Regione**;
- Con nota MASE/88233 del 31.05.2023, la Direzione ha convocato una **seconda una riunione per il giorno 15 giugno 2023**, in modalità di VDC, con la partecipazione di Commissione AIA – IPPC, Acquedotto Pugliese S.p.A.; Regione Puglia - Sezione autorizzazioni ambientali; Regione Puglia- Sezione risorse idriche.

Nel corso dei due suddetti incontri, **sono stati richiesti chiarimenti**, rispettivamente ad AQP e dalla Regione Puglia – Sezione risorse idriche, in merito a:

1. **motivazioni alla base delle autorizzazioni rilasciate da Acquedotto Pugliese S.p.A. n. 1112R/2021 e n. 1380R/2020** rispettivamente per gli scarichi SF1-IGE e SF1-COI, che prescrivono, tra l'altro, il divieto di scarico in fognatura delle sostanze elencate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (divieto introdotto dalla Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 245 del 24 ottobre 2019 di autorizzazione allo scarico nel Mare Adriatico delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto di trattamento a servizio dell'agglomerato di Monopoli, cui i suddetti scarichi SF1-IGE e SF1-COI sono convogliati);
  2. **motivazioni alla base del citato divieto di scarico introdotto dalla citata Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 245 del 24 ottobre 2019** di autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento di Monopoli;
- Con PEC del 15.06.2023 (acquisita al protocollo n. MASE/98016 del 15.06.2023) la Regione Puglia, in risposta a quanto richiesto dalla Commissione AIA-IPPC e dalla Direzione nel corso della riunione in VDC del 15 giugno 2023, ha trasmesso la **nota protocollo n. 075/PROT/24/06/2020/0006190 del 24 giugno 2020 e la sentenza TAR Puglia del 10 ottobre 2022**, n. 1336. Tale documentazione è stata inoltrata alla CIPPC con nota protocollo n. MASE/106396 del 30.06.2023;
  - Con nota protocollo n. CIPPC/1046 del 4.07.2023, la Commissione AIA-IPPC ha inoltrato alla Direzione la nota del referente del Gruppo istruttore protocollo n. CIPPC/1037 del 4.07.2023, con cui erano richiesti, per il tramite del MASE, sia ad Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione generale, sia a Regione Puglia - Sezione autorizzazioni ambientali e Regione Puglia - Sezione risorse idriche, di **fornire i rapporti di prova** dello scarico dei reflui industriali in fognatura da parte delle Soc. IGE e COI e in uscita dal depuratore di AQP per gli anni 2020, 2021, 2022. Nella richiesta della Commissione veniva specificato che i rapporti di prova dovessero riportare, in particolare, i valori





**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

per i seguenti parametri: composti organo alogenati, composti organo fosforici, composti organo stannici, mercurio e suoi composti, cadmio e suoi composti, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera, cianuri; oltre che il relativo metodo applicato e i limiti di rilevabilità per ciascun parametro.

- Con nota protocollo n. MASE/110504 del 6.07.2023, la Direzione ha inoltrato ad AQP e Regione Puglia, la richiesta della Commissione AIA-IPPC “al fine di acquisire la **documentazione utile per procedere con le pertinenti attività istruttorie**”.
- Con nota protocollo n. MASE/127727 del 3.08.2023, la Direzione ha **sollecitato AQP e Regione Puglia** a fornire la documentazione richiesta dalla Commissione,

Nella nota veniva, peraltro, evidenziato che: **“nel caso in cui la Commissione AIA IPPC non ritenga possibile supportare le prescrizioni con adeguate motivazioni, tali prescrizioni (benché concordate in gruppo istruttore) non potranno essere inserite nel parere istruttorio conclusivo che verrà reso dalla Commissione stessa, ferma restando la facoltà per codesta Regione di proporle, in maniera pertinente e motivata, in sede di Conferenza di Servizi, che sarà convocata per la conclusione del procedimento”**.

La Regione e AQP non hanno trasmesso gli elementi richiesti.

Il Gruppo Istruttore ritiene che la prescrizione sopra riportata, presente nelle autorizzazioni rilasciate ad Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA per lo scarico in fognatura da Acquedotto Pugliese (AQP) n. 245 del 24/10/2019, non possa essere recepita nel presente parere per le seguenti motivazioni.

Il D.Lgs 152/2006 Parte III Allegato 5 punto 2.1 “Sostanze per cui esiste il divieto di scarico” si applica ai divieti di scarico idrico sul suolo e sottosuolo. Il gestore scarica nella fognatura che confluisce nel depuratore di AQP. I parametri che dovrebbero essere presi in considerazione dopo la precisazione della Regione Puglia, sono:

1) composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico, 2) composti organo fosforici, 3) composti organo stannici, 4) sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso, 5) mercurio e i suoi composti, 6) cadmio e i suoi composti, 7) oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, 8) cianuri, 9) materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque.

Tali sostanze non sono state dichiarate dal gestore come pertinenti con il ciclo produttivo, nè questa Commissione le ritiene pertinenti. Per i soli metalli Mercurio e Cadmio il gestore ha riportato, nella scheda C allegata all'istanza di AIA, le relative misure, risultate, per entrambi i parametri, inferiori al limite di rilevabilità strumentale.

Da quanto riportato sopra risulta che, anche nell'ipotesi in cui tali metalli vengano emessi (ad esempio a causa di impurezze presenti in ~~di~~ prodotti e combustibili trattati nel ciclo produttivo), le tracce presenti sarebbero in concentrazioni inferiori al limite di rilevabilità.

Si evidenzia, in proposito, che in base a quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006, Parte III, Allegato 5, punto 2.1, le “sostanze per cui esiste il divieto di scarico” *“si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente decreto o dei successivi aggiornamenti”*.

Si rammenta, infine, che la Direttiva IED stabilisce che i parametri ~~su~~ per cui individuare e fissare i valori limite di emissione devono essere pertinenti al ciclo produttivo.



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

---

Inoltre è da segnalare che l'autorizzazione rilasciata dalla Regione Puglia all'Acquedotto Pugliese (AQP) prescrive quanto segue:

*“Garantire per per le acque di scarico il rispetto dei limiti di emissione di ui alle Tab. 1 e 3 dell'allegato 5 alla Parte Iii del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.; per ogni altra attività produttiva che l'AQP S.p.a. dovesse autorizzare a scaricare nell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Monopoli, dovranno essere rispettati i limiti di emissione previsti dalla Tab. 3 del citato allegato 5, con divieto di scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato 5. Inoltre, il limite massimo da osservare per il parametro Escherichia Coli è fissato in 5000 UFC/100 ml”.*

## **7 OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO**

Dalla consultazione della documentazione resa pubblica dall'Autorità Competente sul portale <https://va.mite.gov.it>, non sono presenti osservazioni del pubblico.

## **8 CONCLUSIONI**

In conclusione, considerato che le dichiarazioni rese dal gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);

Considerato, inoltre, in merito alla seguente prescrizione, riportata nelle autorizzazioni agli scarichi idrici rilasciate al gestore da Acquedotto Pugliese (AQP) con provvedimenti n.1112R/2021 (SF1-IGE) e n.1380R/2020 (SF1-COI): *“divieto di scarico delle sostanze elencate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5, con specifico riferimento alle sostanze non scaricabili sul suolo (composti organo alogenati, composti organo fosforici, composti organo stannici, mercurio e suoi composti, cadmio e suoi composti, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera, cianuri), in ottemperanza a quanto prescritto nella D.D. 245 del 24/10/2019 della Regione Puglia di autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto depurativo di Monopoli, e a come chiarito dalla stessa Regione Puglia con nota AOO\_075/PROT/24/06/2020/0006190”* che:

- le sostanze oggetto del divieto non sono state dichiarate dal gestore come pertinenti con il ciclo produttivo, nè questa Commissione le ritiene pertinenti. Per i soli metalli Mercurio e Cadmio il gestore ha riportato le relative misure, risultate comunque inferiori al limite di rilevabilità strumentale;
- la Direttiva IED stabilisce che i parametri per cui individuare e fissare i valori limite di emissione devono essere pertinenti al ciclo produttivo;
- il divieto di scarico richiamato dal D.Lgs 152/2006 Parte III Allegato 5 punto 2.1 si applica ai divieti di scarico idrico sul suolo e sottosuolo mentre gli scarichi IGE-SF1 e COI-SF1



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

confluiscono nel depuratore di AQP.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la prescrizione non possa essere recepita nel presente parere.

Il Gruppo Istruttore ritiene che la richiesta di riesame parziale al decreto Ministeriale AIA n. 323 del 01/09/2022, presentata dal Gestore come modifica non sostanziale, inerente l'aggiornamento dell'AIA ed in particolare la richiesta di modifica dei limiti riportati nelle prescrizioni 42, 43, 189 e 190 e della modifica della prescrizione n.162 nella base temporale dell'esercizio, è accoglibile alle seguenti prescrizioni:

1) La prescrizione 42 dell'AIA è modificata come segue:

*“I reflui industriali trattati inviati alla rete fognaria AQP tramite lo scarico SF1 - IGE devono essere conformi ai limiti indicati nell'autorizzazione rilasciata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (A.Q.P. S.p.A) n.1112R/2021, come di seguito riportato.*

*a. il rispetto della tab. 3 all.5 parte III del D. Lgs 152/06 per lo scarico in rete fognaria, relativamente ai parametri SST, COD, BOD, Tensioattivi totali, Azoto, Fosforo, Grassi ed olii animali/vegetali;*

*b. il rispetto della tab. 3 all.5 parte III del D. Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali per tutte le sostanze potenzialmente presenti nel ciclo produttivo e che l'impianto depurativo cittadino, essendo di tipo biologico, non può trattare;*

2) La tabella riportata nella prescrizione 43 dell'AIA è sostituita come segue:

			Scarico SF1 –IGE		Scarichi da SF4-IGE a SF13-IGE	
Numero parametro 152/06	Sostanze/parametri	Unità di misura	Scarico in pubblica fognatura	Frequenze minime di monitoraggio	Scarico in acque superficiali	Frequenze minime di monitoraggio
	Portata	-	-	Monitoraggio continuo	-	Monitoraggio continuo
1	pH		5,5-9,5	Trimestrale	5,5-9,5	Trimestrale
2	Temperatura	°C	[1]	Trimestrale	[1]	Trimestrale
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40	Semestrale	Non percettibile con diluizione 1:20	Semestrale
4	Odore		Non deve essere causa di molestie	Semestrale	Non deve essere causa di molestie	Semestrale
5	Materiali grossolani		Assenti		Assenti	
6	Solidi sospesi totali [2]	mg/l	≤ 200	Trimestrale	≤ 80 (*)	Trimestrale
7	BOD (come O <sub>2</sub> ) [2]	mg/l	≤ 250	Trimestrale	≤ 40	Trimestrale
8	COD (come O <sub>2</sub> ) [2]	mg/l	≤ 500	Trimestrale	≤ 160 (*)	Trimestrale
9	Alluminio	mg/l	≤ 1	Semestrale	≤ 1	Semestrale
10	Arsenico	mg/l	≤ 0,5	Semestrale	≤ 0,5	Semestrale
11	Bario	mg/l	≤ 20	Semestrale	≤ 20	Semestrale
12	Boro	mg/l	≤ 2	Semestrale	≤ 2	Semestrale
13	Cadmio	mg/l	≤ 0,02	Semestrale	≤ 0,02(*)	Semestrale



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

14	Cromo totale	mg/l	$\leq 2$	Trimestrale	$\leq 2$	Trimestrale
15	Cromo VI	mg/l	$\leq 0,2$	Semestrale	$\leq 0,2$	Semestrale
16	Ferro	mg/l	$\leq 2$	Semestrale	$\leq 2$	Semestrale
17	Manganese	mg/l	$\leq 2$	Semestrale	$\leq 2$	Semestrale
18	Mercurio	mg/l	$\leq 0,005$	Semestrale	$\leq 0,005(*)$	Semestrale
19	Nichel	mg/l	$\leq 2$	Mensile	$\leq 2$	Mensile
20	Piombo	mg/l	$\leq 0,2$	Semestrale	$\leq 0,2$	Semestrale
21	Rame	mg/l	$\leq 0,1$	Semestrale	$\leq 0,1$	Semestrale
22	Selenio	mg/l	$\leq 0,03$	Semestrale	$\leq 0,03$	Semestrale
23	Stagno	mg/l	$\leq 10$	Semestrale	$\leq 10$	Semestrale
24	Zinco	mg/l	$\leq 0,5$	Semestrale	$\leq 0,5$	Semestrale
25	Cianuri totali (come CN)	mg/l	$\leq 0,5$	Semestrale	$\leq 0,5(*)$	Semestrale
26	Cloro attivo	mg/l	$\leq 0,2$	Semestrale	$\leq 0,2$	Semestrale
27	Solfuri (come	mg/l	$\leq 1$	Semestrale	$\leq 1$	Semestrale
28	Solfiti (come	mg/l	$\leq 1$	Semestrale	$\leq 1$	Semestrale
29	Solfati (come	mg/l	$\leq 1.000$	Semestrale	$\leq 1.000$	Semestrale
30	Cloruri [3]	mg/l	$\leq 1.200$	Semestrale	$\leq 1.200$	Semestrale
31	Fluoruri	mg/l	$\leq 6$	Semestrale	$\leq 6$	Semestrale
32	Fosforo totale (come P) [2]	mg/l	$\leq 10$	Trimestrale	$\leq 10 (*)$	Trimestrale
33	Azoto ammoniacale	mg/l	$\leq 30$	Trimestrale	$\leq 15$	Trimestrale
34	Azoto nitroso (come N) [2]	mg/l	$\leq 0,6$	Semestrale	$\leq 0,6$	Semestrale
35	Azoto nitrico (come N) [2]	mg/l	$\leq 30$	Semestrale	$\leq 20$	Semestrale
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	$\leq 40$	Semestrale	$\leq 20$	Semestrale
37	Idrocarburi	mg/l	$\leq 5$	Trimestrale	$\leq 5$	Trimestrale
38	Fenoli	mg/l	0,5	Semestrale	0,5	Semestrale
39	Aldeidi	mg/l	$\leq 1$	Semestrale	$\leq 1$	Semestrale
40	Solventi organici	mg/l	0,2	Semestrale	0,2	Semestrale
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,1	Semestrale	0,1	Semestrale
42	Tensioattivi	mg/l	$\leq 4$	Semestrale	$\leq 2$	Semestrale
	Tensioattivi anionici	mg/l	-	Semestrale	-	Semestrale
	Tensioattivi non ionici	mg/l	-	Semestrale	-	Semestrale
	Tensioattivi	mg/l	-	Semestrale	-	Semestrale
43	Pesticidi	mg/l	0,1	Semestrale	0,1	Semestrale
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05	Semestrale	0,05	Semestrale
	Tra cui:					
45	- aldrin	mg/l	0,01	Semestrale	0,01	Semestrale
46	- dieldrin	mg/l	0,01	Semestrale	0,01	Semestrale
47	- endrin	mg/l	0,002	Semestrale	0,002	Semestrale
48	- isodrin	mg/l	0,002	Semestrale	0,002	Semestrale



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

49	Solventi	mg/l	≤ 1	Semestrale	≤ 1	Semestrale
50	Escherichia coli [4]	UFC/100	Nota	Semestrale	Nota	Semestrale
51	Saggio di tossicità acuta [5]		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	Semestrale	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	Semestrale
L.R. = limite di rilevabilità						
(*) nel caso vengano attivati gli scarichi nei primi strati del sottosuolo tramite pozzi disperdenti si devono rispettare i seguenti limiti: 40 mg/L per Solidi Sospesi Totali; 100 mg/L per COD; 5 mg/L per Fosforo totale (come P) ; ≤L.R. per cadmio, mercurio e cianuri.						
[1] Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.						
[2] Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.						
[3] Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengono disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.						
[4] In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 mL.						
[5] Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.						

3) La prescrizione 189 dell'AIA è modificata come segue:

*“I reflui industriali trattati inviati alla rete fognaria AQP tramite lo scarico SF1 - COI devono essere conformi ai limiti indicati nell'autorizzazione rilasciata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (A.Q.P. S.p.A) n.1380R/2020, come di seguito riportato.*

*a. il rispetto della tab. 3 all.5 parte III del D. Lgs 152/06 per lo scarico in rete fognaria, relativamente ai parametri SST, COD, BOD, Tensioattivi totali, Azoto, Fosforo, Grassi ed olii animali/vegetali;*

*b. il rispetto della tab. 3 all.5 parte III del D. Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali per tutte le sostanze potenzialmente presenti nel ciclo produttivo e che l'impianto depurativo cittadino, essendo di tipo biologico, non può trattare;*

4) La tabella riportata nella prescrizione 190 dell'AIA è sostituita con la seguente.

			Scarico SF1 - COI		Scarichi da SF4-COI a SF13-COI	
Numero parametr o 152/06	Sostanze/ parametri	Unità di misura	Scarico in pubblica fognatura	Frequenze minime di monitoraggio	Scarico in acque superficiali	Frequenze minime di monitoraggio
	Portata	-	-	Monitoraggi o continuo	-	Monitoraggi o continuo



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

1	pH		5,5-9,5	Trimestrale	5,5-9,5	Trimestrale
2	Temperatura	°C	[1]	Trimestrale	[1]	Trimestrale
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40	Semestrale	Non percettibile con diluizione 1:20	Semestrale
4	Odore		Non deve essere causa di molestie	Semestrale	Non deve essere causa di molestie	Semestrale
5	Materiali grossolani		Assenti		Assenti	
6	Solidi sospesi totali [2]	mg/l	≤ 200	Trimestrale	≤ 80 (*)	Trimestrale
7	BOD (come O <sub>2</sub> ) [2]	mg/l	≤ 250	Trimestrale	≤ 40	Trimestrale
8	COD (come O <sub>2</sub> ) [2]	mg/l	≤ 500	Trimestrale	≤ 160 (*)	Trimestrale
9	Alluminio	mg/l	≤ 1	Semestrale	≤ 1	Semestrale
10	Arsenico	mg/l	≤ 0,5	Semestrale	≤ 0,5	Semestrale
11	Bario	mg/l	≤ 20	Semestrale	≤ 20	Semestrale
12	Boro	mg/l	≤ 2	Semestrale	≤ 2	Semestrale
13	Cadmio	mg/l	≤ 0,02	Semestrale	≤ 0,02(*)	Semestrale
14	Cromo totale	mg/l	≤ 2	Trimestrale	≤ 2	Trimestrale
15	Cromo VI	mg/l	≤ 0,2	Semestrale	≤ 0,2	Semestrale
16	Ferro	mg/l	≤ 2	Semestrale	≤ 2	Semestrale
17	Manganese	mg/l	≤ 2	Semestrale	≤ 2	Semestrale
18	Mercurio	mg/l	≤ 0,005	Semestrale	≤ 0,005(*)	Semestrale
19	Nichel	mg/l	≤ 2	Mensile	≤ 2	Mensile
20	Piombo	mg/l	≤ 0,2	Semestrale	≤ 0,2	Semestrale
21	Rame	mg/l	≤ 0,1	Semestrale	≤ 0,1	Semestrale
22	Selenio	mg/l	≤ 0,03	Semestrale	≤ 0,03	Semestrale
23	Stagno	mg/l	≤ 10	Semestrale	≤ 10	Semestrale
24	Zinco	mg/l	≤ 0,5	Semestrale	≤ 0,5	Semestrale
25	Cianuri totali (come CN)	mg/l	≤ 0,5	Semestrale	≤ 0,5(*)	Semestrale
26	Cloro attivo	mg/l	≤ 0,2	Semestrale	≤ 0,2	Semestrale
27	Solfuri (come S)	mg/l	≤ 1	Semestrale	≤ 1	Semestrale
28	Solfiti (come S)	mg/l	≤ 1	Semestrale	≤ 1	Semestrale
29	Solfati (come S)	mg/l	≤ 1.000	Semestrale	≤ 1.000	Semestrale
30	Cloruri [3]	mg/l	≤ 1.200	Semestrale	≤ 1.200	Semestrale
31	Fluoruri	mg/l	≤ 6	Semestrale	≤ 6	Semestrale
32	Fosforo totale (come P) [2]	mg/l	≤ 10	Trimestrale	≤ 10 (*)	Trimestrale
33	Azoto ammoniacale	mg/l	≤ 30	Trimestrale	≤ 15	Trimestrale
34	Azoto nitroso (come N) [2]	mg/l	≤ 0,6	Semestrale	≤ 0,6	Semestrale
35	Azoto nitrico (come N) [2]	mg/l	≤ 30	Semestrale	≤ 20	Semestrale
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	≤ 40	Semestrale	≤ 20	Semestrale
37	Idrocarburi	mg/l	≤ 5	Trimestrale	≤ 5	Trimestrale
38	Fenoli	mg/l	0,5	Semestrale	0,5	Semestrale
39	Aldeidi	mg/l	≤ 1	Semestrale	≤ 1	Semestrale
40	Solventi organici	mg/l	0,2	Semestrale	0,2	Semestrale
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,1	Semestrale	0,1	Semestrale
42	Tensioattivi	mg/l	≤ 4	Semestrale	≤ 2	Semestrale
	Tensioattivi anionici	mg/l	-	Semestrale	-	Semestrale
	Tensioattivi non ionici	mg/l	-	Semestrale	-	Semestrale
	Tensioattivi	mg/l	-	Semestrale	-	Semestrale
43	Pesticidi	mg/l	0,1	Semestrale	0,1	Semestrale
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05	Semestrale	0,05	Semestrale



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC**  
**Parere Istruttorio Conclusivo**  
**Ital Green Energy srl – Casa Olearia Italiana SpA**

	Tra cui:					
45	- aldrin	mg/l	0,01	Semestrale	0,01	Semestrale
46	- dieldrin	mg/l	0,01	Semestrale	0,01	Semestrale
47	- endrin	mg/l	0,002	Semestrale	0,002	Semestrale
48	- isodrin	mg/l	0,002	Semestrale	0,002	Semestrale
49	Solventi	mg/l	≤ 1	Semestrale	≤ 1	Semestrale
50	Escherichia coli [4]	UFC/100	Nota	Semestrale	Nota	Semestrale
51	Saggio di tossicità acuta [5]		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	Semestrale	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	Semestrale
L.R. = limite di rilevabilità						
(*) nel caso vengano attivati gli scarichi nei primi strati del sottosuolo tramite pozzi disperdenti si devono rispettare i seguenti limiti:						
40 mg/L per Solidi Sospesi Totali; 100 mg/L per COD; 5 mg/L per Fosforo totale (come P); ≤L.R. per cadmio, mercurio e cianuri.						
[1] Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.						
[2] Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.						
[3] Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.						
[4] In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 mL.						
[5] Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.						

5) La prescrizione 162 dell'AIA è modificata come segue:

“L'Attività n. 9 – Impianto di depurazione è autorizzata per una capacità produttiva massima di 40 m<sup>3</sup>/h a ciclo continuato sulle 24 ore per tutto l'anno.”

## 9 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

La modifica oggetto della presente Parere Istruttorio Conclusivo comporta l'aggiornamento del PMC allegato al Decreto di AIA 323 del 01/09/2022.